

# Regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati

---

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR). Esso è ora direttamente valido per tutti gli attori che operano sul territorio dell'Unione europea o che vi lasciano tracce di dati. Cosa significa ciò per le terapiste e i terapeuti in Svizzera?

La Svizzera non ha né ripreso le disposizioni del GDPR, né adeguato «autonomamente» la propria legge sulla protezione dei dati a questo regolamento. Non si sono ancora tenute le discussioni sul tema alle Camere federali, ma è prevedibile che entro i prossimi 3-5 anni il GDPR venga ripreso nel diritto svizzero. Per esperienza la Svizzera cercherà di integrare agevolazioni almeno per gli ampi volumi di dati («Big Data»), mentre per i volumi piccoli la regolamentazione verrà completamente ripresa. Ciò significa che per il momento il GDPR non è valido in Svizzera.

Si richiama tuttavia l'attenzione delle terapiste e dei terapeuti attivi in Svizzera su due questioni:

- Una parte importante dei miei clienti proviene dallo spazio UE e faccio promozione mirata per acquisire questa clientela (p.es. indicando come arrivare al mio ambulatorio «a partire dalla frontiera»)?
- Il mio sito web è in grado di salvare e/o di elaborare dati personali dei visitatori o di inviare cookie o tracker?

Se potete rispondere negativamente a entrambe le domande, non vi resta che attendere tranquillamente gli ulteriori sviluppi in Svizzera.

Per quanto riguarda la prima domanda, tenete presente che non esiste ancora una chiara giurisprudenza in grado di definire con precisione quando e dove è applicabile il diritto UE. Eventualmente occorre valutare se vale veramente la pena trattare appositamente clienti provenienti dall'UE e dover così riprendere le regole vigenti nell'UE.

Per quanto riguarda la seconda domanda si richiama l'attenzione sul fatto che i clic di persone residenti nell'UE su un sito web svizzero non costituiscono un problema finché i dati generati non vengono elaborati. Soltanto la persona che riceve i dati tramite il sito web deve fornire la prova di un'eventuale elaborazione. La rispettiva prova è fornita se ad esempio il sito web è impostato in modo da rendere impossibile qualsiasi valutazione di dati.

Se, invece, con lo strumento installato è in genere possibile eseguire una valutazione di dati o se sono persino installati cookie e tracker, occorre valutare l'entità e la rilevanza dei rapporti intrattenuti con clienti o dei dati legati all'UE. Quante più relazioni esistono con l'UE, tanto più occorre comportarsi conformemente al GDPR.

Per le terapiste e i terapeuti è applicabile quanto segue (non soltanto in vista della versione svizzera del GDPR che presto o tardi arriverà): occorre trattare i dati personali dei clienti con lo stesso rispetto e la stessa stima che riserviamo loro durante le sedute terapeutiche. Questo trattamento è regolamentato dalle disposizioni della LPD. Inoltre, siamo trasparenti nei confronti dei nostri clienti anche riguardo ai loro dati in nostro possesso. I clienti decidono come vengono utilizzati i loro dati.

Il presente articolo si basa prevalentemente sull'«analisi sistematica» relativa al GDPR del dott. iur. P. Ettlner. L'intero documento può essere consultato con un link diretto sul sito web dell'OmL TC. Sta comunque a voi decidere come affrontare questo tema.